



Abitazione @nni 2000

AB 707

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Gruppo Aviva



NOTA INFORMATIVA

Premessa

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere alcune caratteristiche del contratto di assicurazione fornendo preventivamente al Contraente le informazioni necessarie ad una corretta valutazione dell'assicurazione prescelta.

In questa sede sono recepite le disposizioni di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175 e quelle impartite dall' ISVAP in tema di informativa al Contraente.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Aviva Italia S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 9/10/1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990.

Il contratto sarà concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

2.1. Legislazione applicabile

In base all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

2.2. Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Nel caso si applichi al contratto la legislazione italiana eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società **Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami**, con sede in Milano - Viale Abruzzi, 94 - **numero di fax 02.2775.245 - indirizzo e-mail cureclami@avivaitalia.it**. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami, dovranno essere inviati all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata applicata. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione di responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

2.3. Termini di prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

* * *



INDICE	PAGINA
<input type="checkbox"/> DEFINIZIONI	3
<input type="checkbox"/> GLOSSARIO GIURIDICO	6
<input type="checkbox"/> NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
A CONDIZIONI GENERALI INCENDIO	
<input type="checkbox"/> CONDIZIONI GENERALI	10
<input type="checkbox"/> CONDIZIONE PARTICOLARE	13
<input type="checkbox"/> CONDIZIONI SPECIALI	13
B CONDIZIONI GENERALI FURTO	
<input type="checkbox"/> CONDIZIONI GENERALI	14
<input type="checkbox"/> CONDIZIONI PARTICOLARI	16
C CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA	
<input type="checkbox"/> CONDIZIONI GENERALI	18
<input type="checkbox"/> CONDIZIONE PARTICOLARE	19
<input type="checkbox"/> CONDIZIONE SPECIALE	19
D CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA	
<input type="checkbox"/> CONDIZIONI GENERALI	20
E CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE	
<input type="checkbox"/> CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE	22
<input type="checkbox"/> CONDIZIONI SPECIALI	23
<input type="checkbox"/> NORME IN CASO DI SINISTRO	
<input type="checkbox"/> NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E FURTO	24
<input type="checkbox"/> NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE	27
<input type="checkbox"/> NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	27
<input type="checkbox"/> INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.L. 30.06.2003 N. 196	28

DEFINIZIONI

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

■ ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

■ ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione;

■ CASSAFORTE MURATA

La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete;

■ CASSAFORTE NON MURATA O ARMADIO CORAZZATO

Il mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200 Kg. debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete;

■ CENTRALE OPERATIVA

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA SPA - Via Amperè 30 – 20131 MILANO , incaricata dalla Società di effettuare materialmente le prestazioni di assistenza;

■ CONTENUTO

Mobili ed arredamento in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e degli ospiti, mobili di antiquariato - nonché migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario - incluse tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature - arredamento e dotazioni d'ufficio, studio medico o dentistico dell'Assicurato stesso posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione.

Sono altresì compresi:

- impianti di prevenzione e di allarme, impianti del gas, luce, acqua e telefono anche se di proprietà di terzi;
- tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato, biciclette e ciclomotori;
- le cose contenute nei locali di ripostiglio, cantine boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione.

Sono esclusi:

- i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione;

■ CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone;

■ DAS

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.;

■ DIMORA ABITUALE

Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno;

■ DIMORA ABITUALE DI TIPO A

Appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;

■ DIMORA ABITUALE DI TIPO B

Villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all'interno di aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente dall'esterno dell'abitazione; oppure l'appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;

■ DIMORA SALTUARIA

L'abitazione ubicata nel territorio Italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento;

■ DISABITAZIONE

L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi.

La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.

La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento;

■ ESPLOSIONE

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione;

■ FABBRICATO

Il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale privato intercomunicante.

Sono compresi:

- fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate;
- impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione "contenuto";
- tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquettes, parquets, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.);
- affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico;
- recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli;
- le pertinenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione.

Nel caso di assicurazione di porzione, di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune;

■ FRANCHIGIA

È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo;

■ FURTO

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri;

■ GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura;

■ GLOBAL ASSISTANCE

Il soggetto giuridico che presta le garanzie di assistenza in collaborazione con la Società;

■ INCENDIO

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;

■ INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

■ POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione;

■ PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società;

■ PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile;

■ RAPINA/ESTORSIONE

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone;

■ RISARCIMENTO

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

■ RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

■ SABOTAGGIO

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività;

■ SCIPPO

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona;

■ SCOPERTO

La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

■ SCOPPIO/IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione;

■ SERRAMENTO

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni;

■ SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

■ SOCIETÀ

Aviva Italia S.p.A;

■ TERRITORIO ITALIANO

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

■ TERRORISMO

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se' o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;

■ VALORE INTERO (ASSICURAZIONE A)

Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate;

■ VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche;

■ VETRO ANTISFONDAMENTO

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

GLOSSARIO GIURIDICO

■ ARBITRATO

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

■ ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

■ ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

■ CONTRAVVENZIONE

E' reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

■ DANNO EXTRACONTRATTUALE

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

■ DELITTO

E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

■ DIRITTO CIVILE

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

■ DIRITTO PENALE

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

■ FATTO ILLECITO

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

■ INSORGENZA (DEL SINISTRO)

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.

Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificatamente, l'insorgenza è :

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale : il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

■ LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

■ OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

■ ONERI FISCALI (A CARICO DELL'ASSICURATO)

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc)

■ PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

■ REATO

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

■ SANZIONE AMMINISTRATIVA

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

■ SPESE DI GIUSTIZIA

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

■ SPESE DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).

■ SPESE PERITALI

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

■ TRANSAZIONE

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

■ VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 C.C.

Art 3 – Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Cambio domicilio - trasloco degli enti assicurati

Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 5 – Aggravamento del rischio.

Art. 8 – Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora trattasi di polizza stipulata a premio unico anticipato, alla sua naturale scadenza sarà rinnovata per un anno e così successivamente; pertanto la Società provvederà all'emissione di una quietanza - salvo che venga diversamente indicato - il cui importo verrà conteggiato riportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Garanzia Assistenza

Premesso che la Società presta la garanzia di Assistenza in collaborazione con Global Assistance, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare partner e Centrale Operativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza.

Art. 13 – Tutela Legale

Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

Art. 14 – Adeguamento automatico (non operante per la garanzia di Assistenza, Tutela Giudiziaria e per polizze con premio unico anticipato)

Le somme assicurate, il massimale ed il premio, salvo sia diversamente convenuto in polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).

L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. **Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo il Contraente e la Società possono rinunciare all’adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata.** Nel caso di rinuncia all’adeguamento automatico le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.

Art. 15 – Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono essere trasmesse dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della AVIVA ITALIA S.p.A. designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. La Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione

Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- 1) Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio e Onda sonora;
- 2) Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 3) **Fumo, gas**, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatosi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 25 metri da essi;
- 4) Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 5) **Azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici** da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - **fino alla concorrenza di € 8.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;**
- 6) Caduta di: ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- 7) **Urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti all'Assicurato;
- 8) **Atti vandalici e dolosi** compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio. **Franchigia per ogni sinistro € 100,00;**
- 9) **Trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve**, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all'interno dei locali ed al loro contenuto.
I danni da grandine, limitatamente a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento sono indennizzabili **fino alla concorrenza dell'1% del valore assicurato per il fabbricato. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;**
- 10) **Acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d'acqua trovantisì nell'abitazione stessa. **Franchigia per ogni sinistro € 100,00.**
Sono, inoltre, comprese:
le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie.
La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas di competenza dell'Assicurato, in caso di dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 2% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il massimo di € 2.500,00 per sinistro e per anno per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.
Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie: acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti, **verrà applicata un'unica franchigia di € 150,00 per sinistro;**
- 11) **Gelo** che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza dell'abitazione assicurata **fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;**
- 12) **Deterioramento di generi alimentari** riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, **fino alla concorrenza di € 250,00;**
- 13) **Perdita del combustibile**, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, **fino alla concorrenza di € 2.000,00;**
- 14) **Rottura delle lastre di cristallo**, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, **fino alla concorrenza di € 1.500,00;**
- 15) Incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall'Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. **Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;**
- 16) Incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione.
Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;

- 17) Perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.**

Art. 1.2 – Aumento dell’indennizzo

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo **sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza** per il danno materiale e diretto per:

- a) Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro;
- b) Mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
- c) Spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
- d) Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
- e) Oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- f) Rimozione e ricollocamento del contenuto;
- g) Rifacimento materiale dei documenti di famiglia.

Art. 1.3 – Limiti di indennizzo

Della somma assicurata per il contenuto, la Società in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

- a) e **30.000,00** per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- b) del **50% con il massimo di € 20.000,00** per: gioielli, preziosi, raccolte o collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti.
Qualora detti beni siano custoditi in **cassaforte e/o armadio corazzato**, tale limite di indennizzo s’intende abrogato.
Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’Assicurazione copre le relative spese;
- c) del **10% con il massimo di € 1.500,00** per il denaro;
- d) del **10% per: mobilio**, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette e ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. **riposti nelle dipendenze** (cantine, soffitte, boxes) anche se in corpi separati.

Art. 1.4 – Rischio locativo

Se l’assicurazione riguarda il rischio locativo, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt.1588,1589 e 1611 del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti della somma assicurata.

Art. 1.5 – Ricorso Terzi - Vicini e/o Locatari

La Società risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L’assicurazione comprende **i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell’utilizzo dei beni, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% dello stesso.**

L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.

L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Art. 1.6 – Colpa grave

A deroga dell’art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato.

Art. 1.7 – Buona fede

A parziale deroga dell’art.1 delle “Norme”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 1.8 – Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate nel frontespizio della polizza dal Contraente.

Art. 1.9 – Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- b) i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- c) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- d) i danni ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- e) i danni di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
- f) i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.2;
- g) i danni causati da atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- h) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- i) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 8) - Atti vandalici etc. - :
 - i danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
 - i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
 - i danni direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
 - i danni di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.
- l) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 9) - Trombe, tempeste, bufere, etc. - i danni causati a: pannelli solari, lucernari, vetrate in genere, verande, coperture pressostatiche, serre e quanto in esse riposto, enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili; nonché i danni causati da: sabbia, acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- m) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al punto 11) - gelo - i danni causati dal gelo a fabbricati situati a oltre 800 metri sul livello del mare, nonché ad abitazioni senza impianto di riscaldamento;
- n) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 14) - Rottura delle lastre di cristallo - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione.

□ CONDIZIONE PARTICOLARE

(valida solo se espressamente richiamata in polizza)

A – Garanzia limitata per il fabbricato.

A parziale deroga dell'art. 1.1 delle Condizioni Generali Incendio, l'assicurazione per il fabbricato indicato in polizza s'intende limitata alle garanzie: incendio, fulmine, esplosione e/o scoppio.

□ CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le Condizioni Generali del Settore Incendio)

1 – Vincolo

Se dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vincolato ed in mancanza di altro testo appositamente dattiloscritto vale quello sotto riportato.

La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, a tutti gli effetti, a favore dell'Istituto richiamato nel frontespizio di polizza.

Pertanto, la Società si obbliga:

- a) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- b) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
- c) **a non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell'Istituto;**
- d) **a pagare direttamente all'Istituto l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell' Istituto stesso;**
- e) a notificare all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindicata è stata consegnata all'Ufficio postale;
- f) **a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto ed a notificare all'Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell'assicurazione.**

2 – Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al Settore A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%°(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

B CONDIZIONI GENERALI FURTO

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il contenuto, i danni materiali e diretti per la perdita del medesimo, posto nei locali dell'abitazione e relative dipendenze, in relazione a furto purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- 1) con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'art. 2.4 "Operatività dell'assicurazione", ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- 2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- 3) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro.
**L'assicurazione vale sino alle ore 24 del terzo giorno successivo alla denuncia.
In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto, fino alla concorrenza di € 300,00;**
- 4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- 5) in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
- 6) attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;
- 7) durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l'autore del furto sia penetrato nei locali ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi;
- 8) furto commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, in servizio non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'autorità competente.
Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00;
- 9) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 10) furto e rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori, portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, **che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la dimora abituale con il massimo di € 1.500,00;**
- 11) furto delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. **Questa estensione è valida a condizione che la perdita sia avvenuta con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che le contengono. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00;**
- 12) furto di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni in genere anche quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano **sino alla concorrenza della somma assicurata per la dimora abituale e nei limiti di indennizzo previsti dall'art. 2.2;**
- 13) guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati. **Il danno è indennizzato sino alla concorrenza di € 2.000,00;**
- 14) scippo, rapina/estorsione di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all'esterno dell'abitazione dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata.
Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. **Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la dimora abituale, con il limite di € 600,00 per il denaro.**
La garanzia è valida entro il territorio Italiano, ed inoltre nei restanti stati europei, ma in tal caso verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 100,00.

Art. 2.2 – Limiti di indennizzo

Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

- a) € 12.000,00 per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;

b) del **40% con il massimo di € 12.000,00** per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti.

Tale limite di indennizzo s'intende abrogato qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate:

- mediante rottura e/o scasso;
- con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all'esterno dei locali.

Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;

c) del **10% con il massimo di € 1.500,00** per il denaro;

d) del **10% con il massimo di € 1.500,00 per singolo oggetto**, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. **riposti nelle dipendenze** (cantine, soffitte, boxes) anche se in corpi separati.

Art. 2.3 – Aumento dell'indennizzo

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, **sino alla concorrenza del 10% con il massimo di € 600,00 di quello liquidabile a termini di polizza**, per il rifacimento dei documenti di famiglia nonché per le altre spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati.

Art. 2.4 – Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro, avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano operanti durante la presenza in casa dell'Assicurato, dei familiari o di persone conviventi, oppure non siano conformi a quanto suindicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata,

la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Art. 2.5 – Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, anche se provocati dall'autore del furto o della rapina/estorsione ed anche se il reato non è stato consumato;
- c) i danni agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi.
- d) i danni avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati - costituenti dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del sessantesimo giorno; per i beni indicati ai punti b) e c) dell'art. 2.2 - qualora non siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato - la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del sedicesimo giorno;

- e) i danni ai beni indicati ai punti b) e c) dell'art. 2.2 che si verifichino nell'abitazione - costituente dimora saltuaria dell'Assicurato - nei periodi in cui detti locali non siano abitati da parte dell'Assicurato stesso e/o dei suoi familiari;
- f) i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi.
- g) i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- h) limitatamente alla garanzia prevista al punto 14) dell'art. 2.1 - Scippo, rapina/estorsione -, per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne; sono, inoltre, escluse dall'Assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art. 2.6 – Scoperto per la dimora saltuaria

In caso di danno nella dimora saltuaria è applicato lo scoperto del 20% sull'importo liquidato a termini di polizza. Il suddetto scoperto non si applica per la garanzia "Guasti cagionati dai ladri".

Art. 2.7 – Delimitazione degli scoperti

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

B – Mezzi di chiusura di tipo A

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono conformi ai seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma indescrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm². Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuti quando i mezzi di chiusura e protezione sopra indicati non esistono o non siano operanti, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture;

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano operanti durante la presenza in casa dell'Assicurato, dei familiari o di persone conviventi, oppure non siano conformi a quanto suindicato,
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata,

La Società corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

C – Impianto d'allarme di diverso tipo.

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dal settore B) Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti dall'impianto automatico di allarme.

Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

D – Impianto d'allarme installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dal settore B) Furto, che:

- i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q;
- si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

E – Riduzione dei limiti d'indennizzo

A parziale deroga dell'art. 2.2 i limiti di indennizzo s'intendono ridotti come segue:

- a) € 6.000,00 per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- b) del 20% con il massimo di € 6.000,00 per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti. **Tale limite di indennizzo si intende raddoppiato e con il massimo di € 12.000,00, qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, in cassaforte e/o armadio corazzato, a condizione che tali difese vengano violate:**
 - mediante rottura e/o scasso;
 - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziate all'esterno dei locali.

Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;

- c) del 5% con il massimo di € 600,00 per il denaro;
- d) del 5% con il massimo di € 600,00 per singolo oggetto, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi, dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. **riposti nelle dipendenze** (cantine, soffitte, boxes) anche in corpi separati.

F – Esclusione di gioielli, preziosi, denaro etc

A parziale deroga dell'art. 2.1 delle Condizioni Generali Furto, l'Assicurazione non vale per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni in genere, denaro, carte valori, libretti e titoli di credito. Pertanto i limiti di indennizzo di cui all'art. 2.2 ai punti b) e c), nonché quelli relativi alla garanzia scippo, rapina e/o estorsione riguardanti tali beni non devono intendersi operanti.

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata. L'assicurazione nei limiti del massimale assicurato è prestata in tutto il mondo e vale per la responsabilità civile derivante a' sensi di legge:

- a) al Contraente e alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- b) ai familiari del Contraente, del coniuge e/o del convivente, purché residenti nella medesima abitazione del Contraente, da fatto loro proprio;
- c) a persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza.

La Società comprende i rischi derivanti da:

- 1) **proprietà e/o conduzione di fabbricati** (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio Italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria anche se non indicata nella scheda di polizza, e/o temporanea del Contraente, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- 2) **conduzione delle abitazioni in locazione**, fuori sede (per intero o per la quota spettante) - site nel territorio italiano - , per i figli studenti;
- 3) **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia, nonché la responsabilità civile imputabile all'Assicurato **quale committente di lavori di straordinaria manutenzione** affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 494/96, **purché vengano effettuati da ditte e/o persone in regola – conformemente agli obblighi previsti dalle Legge – per l'esecuzione degli stessi.**
- 4) caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti;
- 5) danni da spargimento d'acqua e da rigurgiti di fogna;
- 6) attività domestiche, per tali intendendosi tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
- 7) scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;
- 8) intossicazioni ed avvelenamenti da cibi e bevande;
- 9) scoppio e/o esplosione di gas ad uso domestico;
- 10) **proprietà ed uso di biciclette e velocipedi**, anche da parte degli addetti ai servizi domestici;
- 11) **responsabilità civile verso: gli addetti ai servizi domestici** - anche se occasionali -, baby-sitters nonché "ragazze alla pari", per gli infortuni da essi sofferti.
La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari conviventi;
- 12) danni causati dai figli minori del Contraente, del coniuge e/o del convivente more-uxorio, quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- 13) **proprietà, possesso e/o uso di animali domestici** e da cortile, nonché di cavalli e di altri animali da sella;
- 14) **responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti** per conto del Contraente, purché queste persone non svolgano per professione tale attività;
- 15) **attività sportive e del tempo libero** ovunque esercitate;
- 16) proprietà ed uso di **imbarcazioni a vela od a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5** nonché di **wind-surf**;
- 17) proprietà e/o conduzione di piscine, **attrezzature sportive e per il gioco, purché pertinenti alle dimore del Contraente**;
- 18) proprietà, detenzione legittima ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
- 19) pratica di **hobby** quali **modellismo, bricolage, giardinaggio** compreso l'uso di motofalciatrici;
- 20) pratica del **campeggio** ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio e scoppio;
- 21) **partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico e che non prevedano l'impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 16);**
- 22) attività diverse ovvero: partecipazione del Contraente e/o del coniuge, quali genitori, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
- 23) **danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio** di cose dell'assicurato o da lui detenute **con il limite di € 30.000,00 per ogni sinistro**;
- 24) danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso;
- 25) danni provocati a terzi dal Contraente e/o suoi familiari nella loro qualità di trasportati su autoveicoli di proprietà altrui. I trasportati non sono considerati terzi;
- 26) **danni provocati a terzi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 157 dell'11 Febbraio 1992.**

Art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione non è operante per i danni:

- 1) subiti da tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- 2) subiti dal coniuge, e/o dal convivente more-xorio, dai figli ed i genitori delle persone indicate al suddetto punto 1) nonché dai familiari conviventi con le persone stesse;
- 3) subiti dalle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con le persone indicate al suddetto punto 1), subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto stabilito al punto 11) dell'art. 3.1;
- 4) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali;
- 5) alle cose e animali che gli assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
- 6) da furto e quelli alle cose altrui da incendio di cose degli Assicurati, salvo quanto stabilito ai punti 20) e 23) dell'art. 3.1;
- 7) derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti, salvo quanto disposto ai punti 16), 21), 24) e 25) dell'art. 3.1;
- 8) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 9) derivanti dall'attività venatoria qualora:
 - l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione nonché di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, ovvero l'attività venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni;
 - il massimale assicurato è inferiore ai minimi previsti dalla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
- 10) di cui ai punti 24) e 25) dell'art. 3.1 in assenza di operante copertura assicurativa verso terzi ai sensi della Legge n. 990 del 14.12.1969 e successive modificazioni su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori o natanti interessati;

Art. 3.3 – Danni all'ambiente

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 3.4 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico della Società soltanto se da essa preventivamente autorizzate.

CONDIZIONE PARTICOLARE

(valida solo se espressamente richiamata in polizza)

G – Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione di fabbricati

Relativamente al settore C) della presente normativa contrattuale, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati nella presente polizza comprese: le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti.

Pertanto, deve intendersi operante quanto previsto dall'art. 3.1 ai punti 1), 3), 4), 5), 6) (limitatamente alla conduzione della casa), 7), 9), 17) e 23).

CONDIZIONE SPECIALE

(che integra le Condizioni Generali quando l'assicurazione è riferita ad abitazione locata a terzi)

1 – Abitazioni locate a terzi

A parziale deroga dell'art. 3.1 delle Condizioni Generali, limitatamente alle abitazioni locate a terzi - espressamente indicate in polizza - l'assicurazione vale esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge:

- al Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- al locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze.

Inoltre, a deroga di quanto previsto dall'art. 3.2 al punto 1) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, il Contraente - nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario - nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono considerati terzi tra loro.

Inoltre, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempreché il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

La Società presta il servizio di assistenza in collaborazione con:



Per usufruire del servizio di assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa telefonando ai seguenti numeri:



dall'estero
+39 02 26 609 609

per la protezione 24 ore su 24 dell'abitazione

Per richiedere l'assistenza è necessario comunicare:

- il numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.);
- prestazione richiesta;
- l'indirizzo dell'abitazione presso la quale si richiede l'intervento;

Art. 4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per le abitazioni costituenti dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato - indicate in polizza - ovvero:

- invio di un idraulico** per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'abitazione dell'Assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un idraulico per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'idraulico, **la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- invio di un elettricista** per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione dell'Assicurato. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un elettricista per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'elettricista, **la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- invio di un fabbro** per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi di casa o mal funzionamento della serratura non sia possibile l'ingresso nella propria abitazione; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d'ingresso del proprio appartamento. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un fabbro per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, **la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere**, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a), b), c) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. **Le relative spese saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso;**
- servizio di segnalazione guasti**, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'abitazione dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
- spese d'albergo**, nel caso in cui gli eventi di cui ai punti a), b), c) o altre cause di forza maggiore rendano obiettivamente inagibile l'abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà a prenotare un hotel - per conto dell'Assicurato - sostenendo le spese di pernottamento e 1ª colazione, **entro il limite massimo di € 275,00 per evento;**

- g) **rientro dell'Assicurato a causa di sinistro** avvenuto nella propria abitazione, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - anche all'estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nella sua abitazione, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio **entro il limite massimo di € 225,00 per evento;**
- h) **servizio di sorveglianza**, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati, **la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta**, una guardia giurata, appartenente ad organizzazione convenzionata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. **La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodichè il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.**
- i) **spese di trasloco** presso un altro domicilio per effettuare lavori di ripristino dell'abitazione dell'Assicurato qualora fosse divenuta impraticabile a seguito di sinistro. In tal caso la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato una ditta di traslochi convenzionata oppure autorizzerà l'Assicurato a reperirne una di propria fiducia. **La Società sosterrà comunque le relative spese - con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data del trasloco - con un limite massimo di € 1.050,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 4.2 – Esclusioni e delimitazioni

Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:

- a) disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
- b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
- c) movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato;
- e) sinistri riguardanti abitazioni locate a terzi;
- f) per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;

sono inoltre esclusi:

- g) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 4.1.

In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 17.03.95 n. 175 e in accordo con le opzioni consentite dall'Art. 46 di tale decreto, la Società ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri Tutela Legale a D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di seguito denominata D.A.S. – con sede in Verona, Via IV Novembre, 24 - Tel. (045)8372632/658 - Fax (045)8351023. A quest'ultima, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.



Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove di difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

Art. 5.2 – Estensione territoriale

Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali, o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Art. 5.3 – Esclusioni e delimitazioni

La garanzia non comprende:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore;
- controversie che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi;
- materia fiscale e amministrativa;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato;
- operazioni di acquisto, di trasformazione, e costruzione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- procedure arbitrali (tranne quanto previsto per la Garanzia Completa);
- vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi, quando l'Assicurato sia un operatore medico o sanitario dipendente ospedaliero.

Art. 5.4 – Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui recessione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

Persone assicurate sono:

oltre all'Assicurato/Contraente, i componenti il suo nucleo familiare come da stato di famiglia.

□ CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le norme che regolano l'assicurazione in relazione al tipo di garanzia prescelta in polizza)

1 – GARANZIA BASE (relativa solo alla dimora abituale e saltuaria)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti che l'Assicurato, in stretta relazione alla dimora abituale e/o saltuaria indicate in polizza, pretende lesi e precisamente qualora:

- l'immobile subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione da lui stesso commissionati, **purché il valore in lite sia superiore a € 210,00;**
- debba sostenere controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla sua proprietà esclusiva, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell'immobile e **purché il valore in lite sia superiore a € 210,00.**

2 – GARANZIA COMPLETA - (vita privata)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della sua vita privata, allorché:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto di illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00.**

Si comprendono:

- le controversie relative alla dimora abituale e/o saltuaria, **purché direttamente utilizzate dall'Assicurato;**
 - le vertenze relative ad operazioni di ristrutturazione della dimora abituale e/o saltuaria, **purché direttamente utilizzata/e dall'Assicurato;**
 - le controversie nascenti dal contratto di lavoro dipendente dell'Assicurato, anche con Ente Pubblico;
 - i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione, originati dai fatti connessi all'attività lavorativa subordinata;
 - le controversie e i procedimenti che coinvolgano l'Assicurato nella veste di utente di ciclomotore o bicicletta, di pedone o di trasportato;
 - le controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazione Previdenziali e Sociali;
 - le spese degli arbitri e del legale intervenuti, **entro il limite di € 6.000,00 per ciascun arbitrato**, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.
- d) le controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato.

La garanzia vale ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 C.C. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase extragiudiziale.

L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia;

- e) i procedimenti penali per delitto doloso, **purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.**

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 5.3, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

- f) le controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a € 520,00**, che debbano essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi della Unione Europea, in estensione a quanto previsto all'art. 5.2.

NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E FURTO

Art. 6.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;
- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente; precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; trasmettendone copia all'Agenzia o alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.
- f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 6.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Salvo quanto previsto agli artt. 1.2 e 2.3 - Aumento dell'indennizzo -, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 6.4 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 6.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 6.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
- b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. **Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.**

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro e dei lampadari l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.

Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 6.6.

Art. 6.6 – Deroga alla regola proporzionale (non applicabile per la forma a "Primo Rischio")

Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il Contenuto inferiore al valore di rimpiazzo, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Art. 6.7 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte di indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.

Art. 6.8 – Riduzione delle somme assicurate

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non consumato sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 6.9 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 6.10 – Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 6.11 – Recupero delle cose rubate (valida solo per settore Furto)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

Art. 6.12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 6.13 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso quella dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.9 lett. a) e dell'art. 2.5 punto c).

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 6.14 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata maggiorata dell'indennizzo di cui agli artt. 1.2 e 2.3 - Aumento dell'indennizzo.

Art. 6.15 – Anticipo indennizzi

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore al 40% della somma assicurata;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 6.16 – Rinuncia alla Rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di Rivalsa, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l'assicurato non eserciti egli stesso l'azione di Rivalsa verso il responsabile del danno.

☐ NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 6.17 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

☐ NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. 6.18 – Denuncia del sinistro e scelta del legale

L'Assicurato deve denunciare il sinistro a DAS trasmettendo inoltre tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 6.19.

I sinistri denunciati oltre un anno dalla loro insorgenza comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà far pervenire a DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, immediatamente e comunque entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficiale Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Società.

Art. 6.19 – Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 6.20 – Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 6.18. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (di seguito denominato Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la società stessa, con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94 - Responsabile del trattamento per l'Area Industriale è il Direttore Generale pro-tempore domiciliato in Milano, Viale Abruzzi n. 94.

Aviva Italia S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990
(Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Prov. ISVAP n. 2282 del
25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Capitale Sociale Euro
45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09197520159